



*Il Ministro dell'Interno*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”

VISTO, in particolare, l'articolo 48, comma 16, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati danneggiati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici, individuati dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 18-*undecies*, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il quale dispone che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nei precitati decreti-legge e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-*bis*, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo decreto-legge n. 8 del 2017;

VISTI i precedenti decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2017, del 4 agosto 2017, del 29 gennaio 2018, del 27 luglio 2018, del 22 gennaio 2019, del 24 luglio 2019 e del 23 dicembre 2019, recanti le anticipazioni a favore di n. 139 comuni del rimborso dei minori gettiti relativi rispettivamente alla seconda rata del 2016, alla prima e seconda rata del 2017, alla prima e seconda rata 2018 e alla prima e seconda rata 2019 dell'IMU e della TASI;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2020 l'IMU, di cui al comma 738 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;



*Il Ministro dell'Interno*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO i precedenti decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2020 e del 1° febbraio 2021, recanti le anticipazioni a favore degli stessi enti del rimborso dei minori gettiti relativi, rispettivamente, alla prima e alla seconda rata semestrale 2020 dell'IMU;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad attribuire un ulteriore acconto, a titolo di rimborso del minor gettito dell'IMU, riferito alla prima rata per l'anno 2021;

PRESO ATTO che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 19,8 milioni di euro;

RITENUTO di procedere al rimborso dell'importo complessivo di 8.659.706,36 euro, sulla base delle stime di andamento del gettito dell'IMU per l'anno 2021 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

RITENUTO che l'eventuale conguaglio definitivo per l'anno 2021 potrà essere disposto con provvedimento successivo;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 giugno 2021;

Decretano:  
Articolo unico

(Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2021, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l'importo complessivo di 8.659.706,36 euro – riferito alla prima rata semestrale dell'anno 2021 – a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), disposta dall'articolo 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 8.508.412,36 agli enti di cui all'allegato A) al presente decreto individuati ai sensi dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 151.294,00 ai Comuni di Fermo, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi



*Il Ministro dell'Interno*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 così come specificato nell'Allegato B.

3. L'attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l'anno 2021, sarà disposta con provvedimento successivo.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Franco

Il Ministro dell'interno  
Lamorgese